



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile

in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **3948** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2023**, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. indicato: *C.F._1*), rapp.to e difeso, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Parisi (C.F. *C.F._2*), con domicilio digitale indicato in atti;

ATTORE

E

Controparte_1 (C.F. indicato: *C.F._3*), nato ad Acerra (NA) il 27/8/1981 e residente in Casoria alla via Damiano Chiesa n. 16, in proprio e quale leg. rappr.te della *CP_2* (C.F. indicato: *P.IVA_1* ; P.IVA indicata: *P.IVA_2* , con sede in Afragola (NA) alla via Bellini n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Sessa (C.F.: *C.F._4*), in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale indicato in atti;

CONVENUTO

NONCHÈ

CP_3 (C.F. indicato: *C.F._5*), nata a Casoria (NA) il 12/04/1952 ed ivi residente alla via Damiano Chiesa n. 16, elettivamente domiciliata

in Afragola (NA) alla via Rosario n. 6 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Iazzetta, (C.F. **C.F._6**), dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione (domicilio digitale indicato in atti);

CONVENUTA A SEGUITO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

OGGETTO: AZIONE DI SIMULAZIONE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 24/03/2023, il sig. **Parte_1** già legale rappresentante della società **Controparte_4** ha convenuto in giudizio il sig. **Controparte_1**, attuale rappresentante legale della **CP_2** per sentir accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultimo in relazione alla cessione delle quote sociali della predetta società.

Deduciva che, in data 09/05/2018, l'assemblea ordinaria della **CP_4** deliberava la cessione delle quote di proprietà del sig. **Pt_1** a favore del sig. **CP_1** per il prezzo complessivo di euro 100.000,00, secondo le seguenti modalità: a) immissione immediata del sig. **Pt_1** nel possesso e utilizzo di un'autovettura Toyota Auris Hybrid, del valore di euro 20.000,00, da imputarsi quale acconto sul prezzo; b) pagamento della somma residua di euro 80.000,00, così suddivisa: 1) euro 30.000,00 all'incasso dei primi euro 100.000,00 del credito vantato dalla società nei confronti della **Controparte_5** 2) euro 30.000,00 al secondo incasso di euro 100.000,00 del medesimo credito; 3) euro 20.000,00 entro dicembre 2018.

Il sig. **Pt_1** si impegnava, altresì, a mantenere la carica di direttore tecnico della società fino alla nomina di un sostituto e a collaborare per il recupero dei crediti sociali.

Le parti convenivano che la mancata osservanza anche di uno solo degli accordi avrebbe comportato la nullità insanabile dell'atto.

Il contratto di cessione delle quote veniva formalizzato innanzi al notaio **Per_1** [...] in data 21/05/2018, ma, secondo la prospettazione attorea, tale atto costituiva

un contratto simulato, mentre il verbale assembleare del 09/05/2018 rappresentava il contratto dissimulato, contenente le effettive pattuizioni tra le parti.

Il sig. **CP_1** adempiva solo parzialmente alle obbligazioni assunte, limitatamente alla consegna dell'autovettura, risultando invece inadempiente rispetto ai pagamenti subordinati all'incasso dei crediti verso **Controparte_5** e al pagamento dei residui euro 20.000,00 entro il termine pattuito, nonostante la formale diffida e messa in mora del 19/05/2022, nonché il riconoscimento del debito da parte del convenuto in data 24/05/2022.

Concludeva chiedendo l'accertamento della simulazione oggettiva del contratto notarile, la declaratoria di efficacia delle pattuizioni contenute nel verbale assembleare, l'accertamento dell'avveramento delle condizioni sospensive relative ai pagamenti subordinati e la condanna del convenuto al pagamento delle somme dovute.

Si è costituito **Controparte_1**, in proprio e quale legale rappresentante della **CP_2** [...]
eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale per essere funzionalmente competente la sezione specializzata delle Imprese; sempre in via preliminare la violazione della clausola compromissoria; nel merito chiedendo il rigetto della domanda di simulazione o, in caso contrario, il rigetto della domanda di pagamento per mancato avveramento delle condizioni sospensive.

Con ordinanza del 29/05/2023 il precedente giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di **CP_3**

Quest'ultima si è costituita, formulando le medesime eccezioni preliminari del [...] **CP_1** e, nel merito, contestando la sottoscrizione del verbale del 9/05/2018 e chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti.

Nel corso del giudizio è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta da **CP_3**

È stata formulata proposta conciliativa dallo scrivente, rifiutata dalle parti convenute, ed il

giudizio è stato rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

2. È infondata l'eccezione di incompetenza del tribunale ordinario in favore della sezione specializzata per le imprese.

Ai sensi del D.Lgs n. 168/2003 le sezioni specializzate per le imprese hanno competenza relativamente alle società di capitali.

All'epoca della cessione della quota la R.D.R. era, invece, una società di persone e, precisamente, una società in nome collettivo.

3. Neppure è fondata l'altra eccezione preliminare secondo cui la proposizione del giudizio sarebbe in violazione dell'art. 12 dell'atto costitutivo della società (atto a rogito del notaio *Persona_2* di Afragola del 1.04.1981, rep. n. 94098), secondo cui *"Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato dai soci d'accordo tra loro ed, in mancanza, del Presidente del Tribunale di Napoli con decreto non impugnabile"*, con la conseguenza che, se considerata clausola di arbitrato rituale, vi sarebbe incompetenza del Tribunale, mentre se considerata clausola di arbitrato irrituale, vi sarebbe improponibilità della domanda, per avere i soci scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale.

Orbene, la clausola in questione non si ritiene applicabile alla vicenda in esame.

In primo luogo, essa non riguarda una controversia tra soci dal momento che il signor *Pt_1* non è più socio della società.

La controversia, poi, non riguarda l'interpretazione dell'atto costitutivo, attinendo ad un diverso atto, quale è la cessione della quota, né all'applicazione dell'atto costitutivo in quanto l'oggetto del contendere, ossia l'individuazione del corrispettivo della cessione, non attiene ai rapporti societari, non incidendo sulla struttura societaria.

3. Venendo al merito, l'attore sostiene che il corrispettivo della cessione della quota individuato nell'atto autenticato nelle firme il 15.05.2018 dal notaio *Persona_1* di San Felice a Cancelli, rep. n. 1227, pari ad euro 2.582,28 non sarebbe quello

realmente voluto dalle parti, da individuarsi, invece, in quello previsto nel verbale di assemblea del 9.05.2018.

Dal punto di vista della qualificazione giuridica, l'azione va qualificata come azione di accertamento di una simulazione relativa oggettiva.

Com'è noto gli artt. 1414 e ss. c.c. disciplinano il fenomeno simulatorio, che si verifica quando le parti, d'accordo, realizzano deliberatamente dichiarazioni difformi dal volere interno. In particolare la simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno; è relativa quando le parti stipulano un contratto che appare in un certo modo (contratto simulato), ma in realtà ne vogliono un altro, diverso (contratto dissimulato).

Nel caso di specie la simulazione sarebbe relativa al contenuto, in quanto il corrispettivo sarebbe inferiore a quello realmente pattuito.

La signora CP_3 chiamata in causa su ordine del precedente giudice, ha negato di aver partecipato all'assemblea del 9.05.2018 e di aver sottoscritto il relativo verbale.

Il ctu ha concluso affermando che *“Le firme/sigle apposte sul documento denominato “verbale di assemblea ordinaria” datato 09.05.2018 a nome di CP_3 sono DA RITENERSI APOCRIFE ovvero non attribuibile alla stessa, ma imitazioni a mano libera”*.

Sebbene la signora CP_3 non abbia sottoscritto il documento, esso assume il valore di controdi chiarazione tra le parti del contratto di cessione, rivestendo la forma scritta *ad probationem* richiesta per la cessione di quote sociali.

La simulazione, infatti, non investe l'intera scrittura autenticata del 15.05.2018, ma solo la clausola relativa al prezzo.

Ciò comporta che il consenso richiesto dall'art. 2252 c.c. per il trasferimento della quota sociale (che costituisce modifica dell'atto costitutivo) è stato validamente espresso dalla signora CP_3 nella scrittura privata autenticata del 15.05.2018, mentre non era richiesto per la pattuizione del prezzo del trasferimento che, secondo parte attorea, era contenuto nel documento del 9.05.2018.

Il signor **CP_1** non ha contestato di aver sottoscritto detto documento ed ha affermato in comparsa che *“dopo aver stipulato la scrittura privata del 9/5/18 i sig.ri **Parte_1** e **Controparte_1** decisero di disciplinare la cessione delle quote sociali a condizioni diverse e, pertanto, stipularono l’atto di cessione di quote del 15/5/18 con scrittura privata autenticata dal Notaio **Persona_1** .*

Che il prezzo realmente voluto dalle parti sia quello indicato nella scrittura autenticata del 15.05.2018 è circostanza poco credibile perché la differenza tra gli importi è davvero notevole, per cui non è pensabile che a pochi giorni di distanza l’attore possa aver accettato una tale riduzione del corrispettivo ed è comunque smentita dalla comunicazione inviata in data 24.05.2022 con la quale il sig. **CP_1** giustificava il mancato pagamento del residuo con il mancato avveramento della condizione sospensiva.

Deve, pertanto, accogliersi la domanda relativa all’accertamento della simulazione del prezzo.

4. L’attore, poi, ha richiesto l’accertamento dell’avveramento delle condizioni sospensive relative ai pagamenti subordinati e la condanna del convenuto al pagamento delle somme dovute.

Deve innanzitutto verificarsi se i due pagamenti di euro 30.000,00 debbano essere considerati sottoposti a termine o a condizione.

Orbene, la clausola n. 4 della scrittura del 9/05/2018 prevede espressamente che *“Le rate di cui al punto 2, non potranno essere ritardate per nessun motivo, salvo, il comprovato mancato incasso dei crediti vantati dalla società nei confronti della società **CP_5** alla data odierna”.*

Deve, quindi, ritenersi che il pagamento sia subordinato al mancato incasso delle somme da parte della **Controparte_5** e, pertanto, sia sottoposto a condizione sospensiva.

Quanto al suo avveramento, parte attrice sostiene, producendo la determina n. 1769/2021 del 27.11.2021 del Comune di Afragola, che il pagamento sarebbe avvenuto da parte del **CP_6** a seguito di cessione del credito vantato dalla **Parte_2**

scarl, controllata dalla Infrastrutture e Servizi srl, a sua volta controllata dalla *Controparte_5* e che, in via subordinata, la condizione deve considerarsi avverata ai sensi degli artt. 1358 e 1359 c.c.

Il convenuto *Controparte_1* ha replicato: 1) che non vi è prova che la somma liquidata dal *CP_6* sia stata effettivamente pagata; 2) che, seppure fosse avvenuto, esso sarebbe stato eseguito, tramite una cessione di credito, da una società diversa dalla *Controparte_5*, in adempimento di una obbligazione diversa da quella assunta dalla *Controparte_5* nei confronti della società *CP_2* 3) che la *Controparte_5* possiede la quota minoritaria del 20% della Infrastrutture e Servizi srl, socio unico della Afragola Futura scarl e che, dunque, non controlla quest'ultima; 4) la somma eventualmente ricevuta di euro 127.487,46 (+ IVA) non sarebbe avveramento della condizione sospensiva, in quanto inferiore agli euro 200.000,00 indicati nella scrittura.

Orbene, i crediti della *CP_2* nei confronti della *Controparte_5* sono relativi alla realizzazione del progetto del "Parco Urbano nell'Area di Riqualficazione Urbanistica ed Ambientale di Corso Napoli – Via Oberdan" di Afragola.

Dalla determina dirigenziale sopra indicata risulta, infatti, che il 28.03.2012 il Comune di Afragola sottoscriveva appalto con l'ATI "*Controparte_7* [...]"; che con determina del 30.01.2017 si autorizzava il subappalto dei lavori di riqualficazione alla R.D.R. a condizione che delle opere affidate in subappalto, nonché dell'operato del subappaltatore, rispondesse sempre e solo l'appaltatore; che con determina del 10.05.2017 si approvava una perizia di variante di euro 129.074,80; che la società Afragola Futura scarl comunicava che con atto notarile registrato il 15/06/2020 aveva ceduto il proprio residuo credito alla R.D.R. cui veniva effettuata la liquidazione.

Il convenuto *Controparte_1* non ha dato prova che all'epoca della cessione della quota vi fossero altri rapporti tra la *Controparte_5* e la R.D.R.

Ora, indipendentemente dalla partecipazione che la *Controparte_5* possedeva nella Infrastrutture e Servizi srl, unico socio della Afragola Futura scarl (che è comunque

una partecipazione significativa, anche alla luce del fatto che il restante capitale sociale è dei coniugi *Controparte_8*), non vi era un rapporto diretto tra il committente *Controparte_9* ed il subappaltatore *CP_2* se non a seguito della cessione del credito della *Parte_3*

I rapporti interni tra le varie società che hanno partecipato alla realizzazione del piano di riqualificazione erano comunque determinati dalla *Controparte_5* che di tali lavori era l'appaltatrice.

Quanto all'effettivo incasso della somma di euro 127.487,46, con la determina dirigenziale risultano esaurite le fasi dell'impegno, della liquidazione e dell'ordinazione, restando da documentarsi solo la fase del pagamento con l'emissione del mandato.

Considerato che sono decorsi quattro anni dalla determina, si deve ritenere che detto pagamento è avvenuto, avendo dovuto, altrimenti, il *CP_1* dare prova delle iniziative giudiziarie assunte per il recupero del credito.

A questo punto occorre rilevare che, all'epoca della cessione della quota, i crediti che la *CP_2* aveva nei confronti della *Controparte_5* ammontavano almeno ad euro 200.000,00, come si deduce dalla scrittura del 9/05/2018.

Se i pagamenti erano condizionati alla riscossione dei crediti dalla *Controparte_5* occorre comunque tener conto del disposto degli artt. 1358 (*"Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte"*) e 1359 c.c. (*"La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa"*).

Avendo parte attrice allegato l'inadempimento del *CP_1* era onere di quest'ultimo fornire la prova delle iniziative che aveva diligentemente intrapreso per il recupero dei restanti euro 72.512,54 (che è all'incirca la stessa somma che avrebbe dovuto ancora versare al *Pt_1*), dato che i lavori erano ormai terminati dal 2021,

come emerge dalla determina che riferisce dell'emissione del certificato di collaudo in data anteriore alla fattura del 7/09/2021.

Deve, quindi, ritenersi avverata la condizione apposta alla scrittura privata del 9/05.2018.

5. Quanto ai restanti euro 20.000,00, il loro pagamento doveva avvenire entro dicembre 2018.

Il creditore ha allegato il titolo, la scadenza del termine e l'inadempimento; secondo gli ordinari principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, il *CP_I* avrebbe dovuto fornire prova dell'avvenuto pagamento che, invece, non ha fornito.

6. In conclusione, deve dichiararsi la simulazione oggettiva relativa dell'atto autenticato nelle firme il 15.05.2018 dal notaio *Persona_I* di San Felice a Canello, rep. n. 1227; dichiararsi avverate ai sensi degli artt. 1358 e 1359 c.c. le condizioni sospensive di cui al n. 1) ed al n. 2) della clausola 2 dell'atto del 9/05/2018 e, per l'effetto, condannarsi *Controparte_I* al pagamento della somma di euro 80.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda (24.03.2023) fino al soddisfo.

7. Le spese tra *Parte_I* e *Controparte_I* seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 147/2022 con la riduzione del 50%, dato il valore della controversia, più vicina al minimo che al massimo dello scaglione.

Va osservato che, nell'ottica di un bonario componimento della vertenza, questo giudice, con ordinanza dell'11/04/2025, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.

La proposta è stata accolta dall'attore ma alla stessa non hanno aderito i convenuti. Considerato che il signor *CP_I* è risultato soccombente per un importo maggiore di quello di cui alla proposta conciliativa ed ha arrecato un danno al sistema giudiziario nella sua complessità in quanto il giudizio avrebbe potuto essere definito senza l'emissione della sentenza, va sanzionato ex art. 96, comma 3, c.p.c.

È parere di questo decidente che il signor *CP_I*, che non ha accettato la proposta conciliativa, va condannato al pagamento di una somma in favore dell'attore

equitativamente determinata in € 2.127,00, pari al valore minimo delle spese processuali maturate dopo detta proposta e precisamente quelle relative alla fase decisionale

Si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese tra *Parte_I* e *CP_3* dal momento che la chiamata in causa è stata disposta su ordine del precedente giudice.

Le spese di ctu, liquidate con decreto dell'11.04.2025, vanno integralmente a carico di *Parte_I*, risultato soccombente sul punto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- 1) accerta la simulazione oggettiva dell'atto autenticato nelle firme il 15.05.2018 dal notaio *Persona_I* di San Felice a Cancelli, rep. n. 1227, in relazione all'elemento del prezzo e quindi, per l'effetto, l'efficacia tra le parti delle pattuizioni contenute nell'atto del 09/05/2018 relativamente a detto elemento;
- 2) accerta e dichiara avverate ai sensi degli artt. 1358 e 1359 c.c. le condizioni sospensive di cui al n. 1) ed al n. 2) della clausola 2 dell'atto del 9/05/2018;
- 3) per l'effetto condanna *Controparte_I* al pagamento in favore di *Pt_I* [...] della somma di euro 80.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda (24.03.2023) fino al soddisfo;
- 4) condanna *Controparte_I* al pagamento delle spese di lite in favore di *Pt_I* [...] liquidate in complessivi € 7.850,00, di cui € 798,00 per esborsi (se versati) ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- 5) condanna *Controparte_I* al pagamento, in favore di *Parte_I*, della ulteriore somma di euro 2.127,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
- 6) compensa integralmente le spese di lite tra *Parte_I* e *CP_3*

7) pone le spese di ctu definitivamente a carico di *Parte_1* .

Così deciso in Aversa il 15/12/2025

il Giudice
dott. Antonio Cirma